

Aggiornamento normativo Bancario, finanziario e assicurativo

n. 554 / 2024

Banche, SIM, SGR e altri intermediari
finanziari

I. Normativa europea

- ✓ **MiCAR:** pubblicato un aggiornamento delle Q&A ESMA
- ✓ **MiCAR:** EBA pubblica il Final Report degli Orientamenti in materia di piani di rimborso ai sensi degli articoli 47(5) e 55
- ✓ **CRR:** in consultazione il progetto di ITS EBA di supporto all'hub centralizzato dell'EBA per i dati della disclosure di Terzo Pilastro

II. Normativa italiana

- ✓ **Borsa Italiana:** pubblicate alcune modifiche al Regolamento dei Mercati e alle relative Istruzioni

Imprese di assicurazione

I. Normativa europea

- ✓ **Value for Money:** EIOPA pubblica la nuova metodologia di benchmark per il value for money dei prodotti unit-linked e ibridi

Banche, SIM, SGR e altri intermediari finanziari

I. Normativa europea

✓ MICAR: PUBBLICATO UN AGGIORNAMENTO DELLE Q&A ESMA

In data 11 ottobre 2024, l'ESMA ha pubblicato un aggiornamento alle proprie [Q&A](#) nell'ambito del Regolamento (UE) 2023/1114 relativo ai mercati delle cripto-attività ("MiCAR").

In particolare, è stata inserita una nuova Q&A avente ad oggetto lo status dei soggetti che forniscono servizi di cripto-attività nell'ambito del regime di *grandfathering*.

Secondo l'ESMA, i fornitori di servizi di cripto-attività che hanno fornito i loro servizi in conformità alla legge applicabile prima del 30 dicembre 2024 e che sono autorizzati a continuare a farlo ai sensi della legge di uno Stato membro possono continuare a farlo fino alla fine del periodo di transizione applicabile (e non oltre il 1° luglio 2026), o fino a quando non viene loro concessa un'autorizzazione, in conformità al MiCA. Tali soggetti, pertanto, non costituiscono "fornitori di servizi di cripto-asset" ai sensi del MiCA e non sono ad essi applicabili i requisiti del MiCA fino a quando non venga loro concessa un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 63.

✓ MICAR: EBA PUBBLICA IL FINAL REPORT DEGLI ORIENTAMENTI IN MATERIA DI PIANI DI RIMBORSO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 47(5) E 55

In data 9 ottobre 2024, EBA ha pubblicato il [Final Report](#) degli Orientamenti in materia di *piani di rimborso ai sensi degli articoli 47(5) e 55 del Regolamento (UE) 2023/1114* relativo ai mercati delle cripto-attività ("MiCAR").

Gli Orientamenti specificano il contenuto dei piani di rimborso che devono essere adottati dagli emittenti di token collegati ad attività e gli emittenti di token di moneta elettronica, incluse le strategie di liquidazione delle riserve di attività, la mappatura delle attività critiche, il contenuto delle richieste di rimborso, le principali misure del processo di rimborso, e gli elementi che possono portare all'attivazione del piano da parte dell'Autorità competente.

Gli Orientamenti si applicheranno a partire da due mesi dopo la data di pubblicazione sul sito web dell'EBA degli Orientamenti tradotti in tutte le lingue ufficiali dell'UE.

✓ CRR: IN CONSULTAZIONE IL PROGETTO DI ITS EBA DI SUPPORTO ALL'HUB CENTRALIZZATO DELL'EBA PER I DATI DELLA DISCLOSURE DI TERZO PILASTRO

In data 11 ottobre 2024, l'EBA ha posto in [consultazione](#) un progetto di norme tecniche di attuazione (ITS) relative alle soluzioni informatiche per la pubblicazione da parte degli enti, diversi da quelli piccoli e non complessi, delle informazioni di cui ai titoli II e III della parte otto del regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR).

Il documento di consultazione definisce le soluzioni e i processi informatici che gli enti dovranno seguire per pubblicare le informazioni di Terzo Pilastro a livello centrale nel data hub dell'EBA. Tale data hub centralizzerà sul sito web dell'EBA le informazioni di Terzo Pilastro di tutti gli enti dell'UE, consentendo così agli utenti di scaricare e visualizzare tali dati e informazioni in un formato standardizzato.



Il termine ultimo per la presentazione di commenti e osservazioni è fissato all'11 novembre 2024.

II. Normativa Italiana

- ✓ BORSA ITALIANA: PUBBLICATE ALCUNE MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEI MERCATI E ALLE RELATIVE ISTRUZIONI

In data 11 ottobre 2024, con [Avviso n. 42789](#) Borsa Italiana ha pubblicato alcune modifiche al Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana (il “**Regolamento**”) e alle relative Istruzioni (le “**Istruzioni**”).

Tali modifiche al Regolamento e alle Istruzioni, deliberate dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23 luglio 2024, sono state approvate dalla Consob con delibera n. 23249 del 18 settembre 2024.

In particolare, le modifiche al Regolamento e alle Istruzioni riguardano:

- il Mercato ETFPlus con (i) l'introduzione del Segmento Professionale; (ii) il *fine tuning* lista delle attività sottostanti; (iii) l'eliminazione della pubblicazione del iNAV per l'ammissione alla quotazione degli ETF e relativi obblighi informativi; (iv) l'introduzione del criterio di revoca per gli ETF a scadenza; e (v) la semplificazione della documentazione richiesta in occasione della domanda di ammissione – modulo *market maker*;
- il Mercato Euronext Milan con il *fine tuning* relativo alla procedura di ammissione alla quotazione nel caso di offerta in opzione ai sensi dell'articolo 2441 c.c.;
- i Mercati MIV Milan e MOT con l'introduzione della possibilità di accettare ordini in vendita da soggetti non professionali in caso di strumenti quotati nel Segmento Professionale del mercato Euronext MIV Milan e del mercato MOT;
- il Mercato Euronext Derivative Milan con il *fine tuning* di allineamento di *wording* e alla tabella di generazione degli *strike* e ai parametri di validità temporale; e
- il Mercato MOT con (i) la revisione della tempistica in caso di ammissione sulla base di un programma; (ii) l'introduzione della limitazione della partecipazione alla distribuzione sul mercato a determinati operatori ammessi alle negoziazioni; (iii) l'eliminazione del riferimento al Manuale delle Negoziazioni; e (iv) la revisione dei modelli di domanda e semplificazione della documentazione da allegare.

Infine, per tutti i mercati viene introdotto l'obbligo per gli emittenti di comunicare tempestivamente a Borsa Italiana l'eventuale cambio del depositario centrale “Issuer CSD” ai fini della predisposizione dei necessari interventi tecnici e/o anagrafici da parte di Borsa Italiana.

Le suddette modifiche entreranno in vigore il 28 ottobre 2024.

Imprese di assicurazione

III. Normativa europea

- ✓ VALUE FOR MONEY: EIOPA PUBBLICA LA NUOVA METODOLOGIA DI BENCHMARK PER IL VALUE FOR MONEY DEI PRODOTTI UNIT-LINKED E IBRIDI

Il 7 ottobre 2024, l'EIOPA ha pubblicato la nuova metodologia di benchmark del value for money per i prodotti assicurativi unit-linked e ibridi. La metodologia ha lo scopo di facilitare le Autorità Nazionali nella valutazione del rapporto qualità/prezzo offerto ai consumatori dai prodotti in questione.

La metodologia prevede un approccio in tre fasi per la creazione di benchmark di riferimento:

- Fase 1 – Clustering dei prodotti.
I prodotti unit-linked e ibridi sono molto diversi in Europa e non è possibile applicare gli stessi benchmark in modo trasversale. Pertanto, il primo passo consiste nel raggruppare i prodotti con caratteristiche simili in gruppi basati sulle esigenze degli assicurati. La metodologia dei benchmark definisce un elenco di criteri per la categorizzazione dei prodotti. Questo passo fondamentale intende aumentare il grado di comparabilità dei prodotti distribuiti nell'UE.
- Fase 2 - Indicatori di convenienza economica.
La metodologia di benchmark definisce gli indicatori dei costi e dei rendimenti attorno ai quali vengono calcolati i benchmark del rapporto qualità-prezzo. Gli indicatori specifici consentono un confronto più trasparente, efficiente e affidabile dei prodotti. Questo, a sua volta, aiuterebbe a identificare i prodotti che offrono un valore scarso o nullo ai consumatori e migliorerebbe le attività di vigilanza.
- Fase 3 - Definizione dei parametri di riferimento.
L'EIOPA utilizzerà i dati raccolti per il rapporto sui costi e sui risultati passati per calcolare i parametri di riferimento. L'EIOPA non richiederà ulteriori segnalazioni per ridurre al minimo gli oneri degli operatori di mercato

Inoltre, secondo quanto indicato dalla metodologia, le Autorità Nazionali potranno considerare altri elementi qualitativi e quantitativi che i prodotti unit-linked e ibridi offrono ai consumatori e tenerne conto nella valutazione delle caratteristiche di value for money.